

2. La superficie da considerare per il calcolo del quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che i produttori greci possono fare distillare si ottiene dividendo per 64 il quantitativo di vino indicato nella colonna «vino da tavola» della dichiarazione di produzione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1294/96.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2721/88, i contratti e dichiarazioni sottoscritti per tale distillazione sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente fino al 25 gennaio 1997.

2. I quantitativi sottoscritti per contratto e dichiarazione che sono stati approvati devono essere consegnati in distilleria al più tardi il 15 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1996.

3. La domanda di approvazione dei contratti e delle dichiarazioni è corredata dalla costituzione di una cauzione di importo pari a 6 ECU/hl.

La cauzione viene svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati, su presentazione della prova dell'avvenuta consegna alle distillerie.

Se entro i termini previsti non è stata effettuata alcuna consegna la cauzione è incamerata.

4. Gli Stati membri possono limitare il numero di contratti che possono essere sottoscritti da un produttore per la distillazione di cui trattasi.

5. L'organismo competente approva i contratti e le dichiarazioni entro il 14 marzo 1997.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione